



REGIONE  
LAZIO

**DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO**

DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE  
DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA' E RIFIUTI



**RomaNatura**

Ente Regionale per la Gestione  
del Sistema delle Aree Naturali  
Protette nel Comune di Roma

ALLEGATO A2

## Piano della Riserva Naturale

### Valle dei Casali - Roma

L.R. 6 ottobre 1997 n. 29 e s s. m m. e i i.

## NORME TECNICHE di ATTUAZIONE



## **Premessa**

La finalità perseguita nella redazione delle Norme Tecniche di Attuazione, che formano il *corpus* giuridico all'interno del quale sono contemplate attività e interventi ammissibili, è stata quella di produrre un documento coerente con le normative di settore vigenti e con il Piano Territoriale Paesistico (P.T.P. 15/10 Valle dei Casali), approvato ai sensi della L.R. 24/1998 e ss.mm.ii.

In particolare, il P.T.P. 15/10 evidenzia alcune aree destinate alla conservazione e valorizzazione di ville parchi e giardini, nelle quali, ai sensi dell'art. 7, è fatto divieto di modificare il rapporto esistente tra aree libere e aree edificate.

Questa indicazione ha comportato una specifica normativa di zonizzazione per rispettare quanto sopradetto.

## INDICE

### **CAPO I** **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 - Finalità, effetti ed efficacia del Piano
- Articolo 2 - Identità specifica della Riserva Naturale e obiettivi generali
- Articolo 3 - Catalogazione e tutela dei beni, monitoraggio e informazione sullo stato dell'ambiente e sulle sue risorse
- Articolo 4 - Verifica di ammissibilità delle captazioni delle acque e norme relative ai corsi d'acqua
- Articolo 5 - Rapporti con i Piani di settore relativi alle acque superficiali e profonde
- Articolo 6 - Cooperazione con altri Enti
- Articolo 7 - I beni della Carta dell'Agro e dei Piani Territoriali Paesistici
- Articolo 8 - Aree e/o beni di interesse archeologico, storico-artistico e monumentale
- Articolo 9 - Percorsi pedonali e ciclabili
- Articolo 10 - Interventi sulle infrastrutture e sugli impianti tecnologici
- Articolo 11 - Siti di interesse storico-tradizionale
- Articolo 12 - Misure antincendio
- Articolo 13 - Aree contigue
- Articolo 14 - L'area contigua individuata dal Piano
- Articolo 15 - Indirizzi per la tutela delle connessioni ecologiche - Aree contigue
- Articolo 16 - Entrata in vigore del Piano, validità, modifiche e aggiornamento
- Articolo 17 - Elaborati del Piano
- Articolo 18 - Risoluzione di eventuali antinomie
- Articolo 19 - Espressioni e normativa in uso nel Piano

### **CAPO II** **ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA RISERVA NATURALE**

- Articolo 20 - Modalità e strumenti di attuazione del Piano
- Articolo 21 - Programmi di Recupero Urbano (P.R.U.)
- Articolo 22 - Valutazione di Impatto Ambientale
- Articolo 23 - Studio di Inserimento Paesistico
- Articolo 24 - Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale
- Articolo 25 - Vigilanza e rapporti triennali sull'attuazione del Piano
- Articolo 26 - Nulla osta e verifica di ammissibilità
- Articolo 27 - Contenuti del Regolamento

### **CAPO III** **CONFIGURAZIONE E DISCIPLINA GENERALE DELLE ZONE E SOTTOZONE**

- Articolo 28 - Configurazione e disciplina generale
- Articolo 29 - Zona A: Riserva integrale
- Articolo 30 - Zona B: Riserva generale
- Articolo 31 - Zona C: Protezione
- Articolo 32 - Zona D: Promozione economica e sociale

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Finalità, effetti ed efficacia del Piano**

1. Il Piano ha la finalità di assicurare la tutela dell'area naturale protetta, prevedendo le azioni e gli interventi necessari e/o opportuni e disciplinando l'uso ed il godimento delle sue risorse e dei suoi beni paesaggistici e ambientali.

In particolare, il Piano:

- stabilisce la perimetrazione definitiva del territorio della Riserva;
- prevede l'organizzazione generale del territorio dell'area naturale protetta e la sua articolazione in zone e sottozone, nonché le azioni e gli interventi necessari e/o opportuni per garantire la tutela, il godimento e l'uso dei beni e delle risorse;
- definisce gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna, sul paesaggio e sui beni naturali e culturali in genere;
- individua e disciplina le destinazioni d'uso pubblico o privato;
- prevede i diversi gradi di accessibilità pedonale e veicolare;
- individua e disciplina l'uso delle attrezzature e dei servizi per la fruizione dell'area naturale protetta;
- individua le aree contigue quali ambiti di continuità ecologica, utili a garantire la protezione dell'area naturale protetta.

2. Gli interventi previsti dal Piano sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

3. Per le eventuali procedure di espropriazione si fa riferimento a quanto previsto nel D.P.R. 327/2001.

### **Articolo 2 - Identità specifica della Riserva Naturale e obiettivi generali**

1. L'identità specifica della Riserva Naturale della Valle dei Casali è costituita da forti valenze storico-paesaggistiche, nonché da frammentari ecosistemi da tutelare.

2. L'obiettivo principale è tutelare i residuali lembi di naturalità minacciati dalla pressione antropica, mediante interventi di conservazione della biodiversità e di connessione con le altre aree naturali protette limitrofe.

3. Nell'ambito della fruizione dell'area naturale protetta, si prevedono interventi per la valorizzazione dei beni architettonici e di quelli storico-paesaggistici, nonché per il potenziamento della fruizione sostenibile.

4. È altresì identità specifica della Riserva il paesaggio agricolo storico. Si prevedono interventi volti a sviluppare tale vocazione agricola quali sostegni alle attività agrario e agro-pastorali, agrituristiche e turistiche rurali, di agriasili e di tutto ciò che è in coerenza ad una nuova ruralità multifunzionale in armonia con le finalità del presente Piano.

### **Articolo 3 - Catalogazione e tutela dei beni, monitoraggio e informazione sullo stato dell'ambiente e sulle sue risorse**

1. Al fine di assicurare la completezza e l'azione di tutela, l'Ente di Gestione promuove, organizza e individua direttamente, attraverso l'attività di ricerca e di monitoraggio, ulteriori beni culturali e paesaggistici, non ancora individuati ai sensi delle Parti II e III del D.Lgs. 42/2004. L'individuazione di tali elementi è rilevante ai fini della conservazione e del mantenimento dell'uso durevole e sostenibile delle risorse.

2. L'Ente di Gestione cura e promuove, anche in conformità con specifici indirizzi regionali, la ricerca e lo studio del patrimonio faunistico, vegetazionale e floristico, nonché studi pedologici volti a contrastare il degrado ambientale e per l'individuazione e la conservazione delle fitocenosi e degli esemplari in grado di fornire semi e talee idonei alla produzione di materiale autoctono.

3. L'Ente di Gestione concorre alla tutela delle bellezze panoramiche e dei singoli beni segnalati dai Piani Territoriali Paesistici o dal Piano Paesaggistico redatto ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004.

4. L'Ente di Gestione cura e promuove, di propria iniziativa ed adeguandosi agli eventuali indirizzi regionali, la ricerca e lo studio del patrimonio geologico e pedologico, nonché studi del sistema idrogeologico.

#### **Articolo 4 - Verifica di ammissibilità delle captazioni delle acque e norme relative ai corsi d'acqua**

1. Il riconoscimento, la concessione e le verifiche delle captazioni delle acque sorgive, fluenti e sotterranee sono disciplinate dall'art. 164 del D.Lgs. 152/2006.

2. Per tutti i corsi d'acqua soggetti a vincolo è fatto divieto di procedere all'intubazione.

3. È fatto divieto di procedere all'intubazione di corsi d'acqua vincolati ma di rilevanza secondaria, salvo che per tratti inferiori a 20 m; tale intervento non è ripetibile a distanze inferiori a 300 m.

4. Sono fatti salvi i tratti già intubati con regolare autorizzazione alla data di approvazione del presente Piano.

5. Al fine di salvaguardare l'integrità del reticolo idrografico e le sue funzioni ecologiche e idrogeologiche, nelle fasce di rispetto di 150 m dalla sponda o dal piede dell'argine dei fiumi, torrenti e dei corsi d'acqua, iscritti negli elenchi di cui al Testo Unico approvato con R.D. 1775/1933, e nella fascia di rispetto di 50 m dalla sponda o dal piede dell'argine di canali e collettori artificiali, è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi, con la conservazione della vegetazione ripariale esistente, salvo gli interventi specificatamente previsti dalla normativa vigente in materia. In particolare, sono vietati, salvo che non siano espressamente prescritti dagli enti competenti per finalità di difesa del suolo, gli interventi che prevedano:

- chiusura, intubazioni e copertura di corsi d'acqua;
- qualsiasi attività estrattiva;
- sbancamenti, terrazzamenti, sterri, manufatti (muri di sostegno, briglie, traverse);
- rivestimenti di alvei e di sponde fluviali;
- rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali dei corsi d'acqua e risagomatura delle sponde.

6. Sono consentite le opere idrauliche e di bonifica indispensabili per i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesistico, le opere relative allo scarico e alla depurazione delle acque reflue da insediamenti civili e produttivi conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla legislazione vigente, nonché le opere strettamente necessarie per l'utilizzazione produttiva delle acque, previo nulla osta rilasciato dagli organi competenti.

Le opere di bonifica, indispensabili alla funzionalità idraulica, sono soggette a nulla osta rilasciato dall'Ente di Gestione.

Sono consentiti pertanto interventi di rimozione dei rifiuti solidi da alveo e rive con conferimento a discarica, interventi di risagomatura degli argini, ove indispensabili, realizzati con metodi di ingegneria naturalistica, interventi di ripristino ambientale finalizzati alla ricostituzione della vegetazione umida e dei punti di collegamento verdi.

Nel caso in cui, per eventi calamitosi eccezionali o per la presenza di rischi di esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne avviso, al momento dell'inizio delle opere, all'Ente di Gestione ed a presentare successivamente un progetto che dimostri l'avvenuta definitiva sistemazione dei luoghi.

7. Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie e a rete sotterranea, comprese le condotte interrate, sono consentite al fine dell'attraversamento dei corsi d'acqua. Il tracciato dell'infrastruttura deve mantenere integro il corso d'acqua e la vegetazione ripariale esistente ovvero prevedere un'adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi.

Tutte le opere e gli interventi devono essere corredati dalla documentazione di valutazione di compatibilità paesistica, nonché da quella di Valutazione di Impatto Ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Sono inoltre previste le seguenti misure di compensazione a cura del soggetto competente alla realizzazione dell'opera: la superficie di suolo sottratta all'area dalla realizzazione delle infrastrutture interferenti e misurate, considerando la proiezione a terra delle stesse, deve essere compensata mediante la realizzazione di "isole di naturalità" di superficie almeno 3 volte superiore a quella sottratta all'interno dell'area naturale protetta e secondo le prescrizioni dell'Ente di Gestione, così come indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela del Bacino del Fiume Tevere (P.S. 5).

8. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti nel D.P.R. 1474/1993, da effettuarsi nei corsi d'acqua, purchè gli stessi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, non sono soggetti all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/2004, ma all'obbligo di comunicazione alle strutture regionali decentrate dell'assessorato competente in materia di opere, reti di servizi e mobilità ed alla struttura regionale competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al D.Lgs. 42/2004, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

Le opere di ripristino della funzionalità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi degli alvei, devono essere realizzate secondo le previsioni di appositi piani di intervento redatti dalla Regione Lazio.

9. Nelle aree indicate come sorgenti e cartografate negli elaborati conoscitivi di base nell'ambito degli studi propedeutici al Piano, è fatto obbligo di mantenere lo stato naturale dei luoghi; inoltre, sono vietati la captazione, la chiusura o la copertura della sorgente e il riempimento del bacino.

Nel raggio di 10 m dal punto di sorgente è fatto divieto di effettuare i seguenti interventi alla morfologia superficiale: movimenti di terra, drenaggi e canalizzazioni, sbancamenti, terrazzamenti, sterri, manufatti, risagomatura e rivestimenti di sponde, rettificazioni e modifiche del tracciato naturale della sorgente e del corso d'acqua e interventi che riducono la superficie permeabile.

È vietata qualsiasi attività che possa influire sulla qualità dell'acqua delle sorgenti o che possa inquinare le falde profonde, come la dispersione di fanghi e acque reflue anche se depurati, l'accumulo e lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o fitofarmaci, la gestione di rifiuti, il deposito di sostanze pericolose, radioattive e di materiali a cielo aperto, il pascolo e la stabulazione del bestiame nei limiti previsti dalle Misure agroambientali del P.S.R. Le pratiche agronomiche dovranno essere conformi ai piani di utilizzazione approvati dall'Ente di Gestione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dall'art. 20 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

10. Nelle aree censite come microaree umide, paludi, stagni e pozze temporanee e/o cartografate negli elaborati conoscitivi di base nell'ambito degli studi propedeutici al Piano, è fatto obbligo di mantenere lo stato naturale dei luoghi; inoltre, vanno mantenute e salvaguardate le essenze vegetali presenti.

In tali aree sono vietati i seguenti interventi alla morfologia superficiale: riempimenti, movimenti di terra, drenaggi e canalizzazioni, sbancamenti, terrazzamenti, sterri, nonché la realizzazione di manufatti, la risagomatura e i rivestimenti di sponde, oltre ad interventi che riducano la superficie permeabile.

11. È fatto divieto di demolire fontanili ed abbeveratoi.

È vietata la captazione o l'intubazione e la derivazione delle acque degli stessi.

Sono consentiti interventi di restauro di fontanili e abbeveratoi mediante l'uso obbligatorio di materiali in pietra locale, nel rispetto dell'immagine originaria e dei caratteri storico-paesistici del contesto nel quale sono localizzati.

Durante le fasi di restauro e/o di pulizia, la vegetazione acquatica non deve essere rimossa, almeno durante il periodo riproduttivo (gennaio-luglio), per evitare asportazione di uova, larve e specie adulte della fauna autoctona.

#### **Articolo 5 - Rapporti con i Piani di settore relativi alle acque superficiali e profonde**

1. L'Ente di Gestione, d'intesa con le strutture regionali competenti in materia, recepisce le disposizioni contenute nelle pianificazioni di settore relative alle acque superficiali e profonde.

2. L'Ente di Gestione avvia d'intesa con la Regione Lazio la procedura di aggiornamento con riferimento a quanto previsto dall'art. 164 del D.Lgs. 152/2006.

3. In attuazione alle disposizioni in materia di accesso all'informazione ambientale, l'Ente di Gestione provvede, d'intesa con la Regione Lazio, a raccogliere e a diffondere ogni possibile elemento di conoscenza riguardante lo stato delle acque, del suolo, della fauna, della flora e degli habitat, nonché le attività o le misure che possono incidere sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi comprese le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente.

#### **Articolo 6 - Cooperazione con altri Enti**

1. L'Ente di Gestione, al fine di assicurare la conservazione e la salvaguardia dei beni di riconosciuto interesse storico-culturale, collabora con le Autorità preposte nel controllo del rispetto della normativa vigente in materia di tutela.

L'Ente di Gestione promuove, in collaborazione con tali Autorità, specifici progetti di valorizzazione, anche relativamente a beni non interessati da dispositivi di tutela.

2. In presenza di nuove aree soggette a vincolo o beni meritevoli di tutela, l'Ente di Gestione, in collaborazione con le Autorità competenti, assume le iniziative necessarie per attivare forme di tutela per la loro conservazione e valorizzazione.

#### **Articolo 7 - I beni della Carta dell'Agro e dei Piani Territoriali Paesistici**

1. L'Ente di Gestione tutela i beni di interesse storico-monumentale ed estetico-tradizionale sottoposti a specifici vincoli dettati dalle Autorità competenti oppure censiti come tali dai Piani Territoriali Paesistici e dalla Carta dell'Agro.

Per tali beni sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo.

#### **Articolo 8 - Aree e/o beni di interesse archeologico, storico-artistico e monumentale**

1. In tutto il territorio della Riserva dovrà essere garantita la tutela delle aree oggetto di vincolo monumentale e di quelle di interesse archeologico e storico-artistico, ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

In particolare, per i beni archeologici e storico-monumentali si tratta di:

- aree già indagate con reperti conosciuti;

- aree composte di parti indagate o emergenti e parti non indagate o con attività progressiva di esplorazione e di scavo, di estensione non comprovata;
- aree o zone di ambito note da fonti bibliografiche o documentarie, di consistenza ed estensione non comprovata;
- aree adiacenti alle precedenti, necessarie per la realizzazione delle fasce di rispetto.

Per tali aree verranno recepite le indicazioni, direttive ed indirizzi espressi dalla competente Soprintendenza, nonché le disposizioni per la sorveglianza dei lavori.

2. Costituisce fondamento delle norme specifiche di salvaguardia e di tutela delle aree oggetto di vincolo monumentale e di quelle di interesse storico-archeologico l'obbligo di mantenere una fascia di rispetto dai singoli beni, all'interno della quale è vietato ogni tipo di alterazione della morfologia del terreno; tale delimitazione viene determinata sulla base del parere della competente Soprintendenza.

3. In queste aree ogni modifica allo stato dei luoghi è subordinata alle procedure autorizzatorie, di cui all'art. 28 della L.R. 29/1997, e a quelle relative alle competenti Soprintendenze.

4. Per i beni archeologici e storico-monumentali sono consentite e agevolate dall'Ente di Gestione, di concerto con le Soprintendenze competenti per territorio, le indagini e le azioni di tutela e conservazione degli stessi, secondo le disposizioni legislative vigenti. In tali casi, il nulla osta dell'Ente di Gestione è finalizzato esclusivamente a verificare la presenza di valori naturalistici da salvaguardare e a definire, in accordo con la Soprintendenza competente, il migliore inserimento degli interventi nel contesto ambientale e per la fruizione dell'area naturale protetta.

5. Nel caso di interventi resisi necessari ed urgenti per la presenza di scavi abusivi, le Autorità competenti possono eseguire o dare mandato di eseguire un primo intervento per la messa in sicurezza dell'area. L'Ente di Gestione dovrà essere tempestivamente informato di tale attività e solo successivamente, in caso di opere aggiuntive e programmabili, l'Autorità competente dovrà richiedere il nulla osta all'Ente di Gestione, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 29/1997.

6. Le aree, di cui al comma 1 del presente articolo, ricadenti in zone agricole, devono mantenere la stessa destinazione colturale, con esclusione assoluta delle arature profonde, della messa a dimora di alberature e di impianti verdi a radici diffuse e profonde, della installazione di elementi che prevedano qualsiasi genere di scavo o perforazione anche di modesta entità. È inoltre vietata l'introduzione di elementi estranei alla flora locale.

7. Per quanto attiene ai manufatti con carattere storico-artistico, è fatto obbligo, previa autorizzazione degli organi competenti, di salvaguardare e conservare gli edifici nella loro integrità, in modo da garantire lo stretto rapporto che intercorre tra edificio e paesaggio circostante.

I manufatti esistenti non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico, quindi con una destinazione d'uso tale da non recare pregiudizio alla conservazione o integrità.

Si prescrive la conservazione di ogni parte degli edifici che costituiscano testimonianza storica, oltre alla inscindibilità tra unità formale e strutturale degli stessi.

Per i rapporti con le competenti Soprintendenze si rimanda all'art. 6 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

## **Articolo 9 - Percorsi pedonali e ciclabili**

1. I percorsi pedonali e ciclabili devono rispondere alle indicazioni del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e delle normative specifiche di riferimento (L.R. 13/1990; D.G.R. 4972/1991; L. 208/1991; D.P.R. 503/1996; L.366/1998; D.M. Lavori Pubblici 557/1999).



Sono ammissibili esclusivamente interventi di adeguamento dei tracciati viari e dei percorsi pedonali e /o ciclabili esistenti.

2. Le dimensioni dei percorsi stradali devono rispettare le indicazioni date dal D.Lgs. 285/1992 e dal D.M. Infrastrutture e Trasporti 5/2001, già modificato dal D.M. Infrastrutture e Trasporti 67/S/2004.

I percorsi pedonali, qualora siano affiancati a carreggiate stradali, devono essere separati da queste da elementi fisici in rilievo o da opportuno dislivello. In questa seconda eventualità, i percorsi devono essere adeguatamente raccordati nei punti di attraversamento delle carreggiate e in corrispondenza delle aree di sosta e di fermata.

3. Negli attraversamenti carrabili del percorso pedonale, oltre a garantire la continuità plano-altimetrica delle superfici, si deve assicurare la segnalazione di attraversamento, garantendo comunque un'adeguata visibilità del veicolo in manovra verso il percorso pedonale.

4. I percorsi ciclabili potranno essere realizzati nelle sedi viarie esistenti, marciapiedi compresi, all'interno delle fasce di rispetto.

In ogni caso le piste ciclabili devono essere separate dai percorsi pedonali e le interferenze devono essere opportunamente segnalate.

5. I progetti degli itinerari ciclabili che prevedano anche, ove necessario, la riqualificazione dello spazio stradale circostante devono considerare e prevedere adeguate soluzioni per favorire la sicurezza della mobilità ciclistica nei punti di maggior conflitto con i pedoni e i veicoli a motore.

6. Nei parcheggi per autoveicoli da realizzarsi secondo le previsioni del Piano Regionale dei Trasporti, una quota non inferiore al 10% dell'area relativa, adeguatamente attrezzata, dovrà essere riservata al parcheggio di biciclette, che dovrà essere adeguatamente attrezzato, secondo quanto previsto dalla L.R. 13/1990.

7. In fase di programmazione e di progettazione di percorsi pedonali e ciclabili è opportuno conseguire la minore interferenza possibile con il traffico veicolare, anche a fronte di diverse e più onerose soluzioni urbanistiche, tecniche e ambientali, oltre che consentire condizioni di totale accessibilità, mediante anche il superamento delle barriere architettoniche e delle fonti di pericolo, tali da permettere l'utilizzazione di tali aree anche da parte di persone con limitata capacità motoria e sensoriale.

Per le caratteristiche tecniche dei percorsi pedonali si rimanda alle Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade e alla normativa di settore relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Per le piste ciclabili si rinvia al Regolamento di cui al D.M. Lavori Pubblici 557/1999 e agli altri provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo.

#### **Articolo 10 - Interventi sulle infrastrutture e sugli impianti tecnologici**

1. Ai sensi degli artt. 31 e 32 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, sono consentiti, nelle zone C e D, esclusivamente gli adeguamenti funzionali e le opere di completamento delle infrastrutture viarie e ferroviarie.

Al fine di tutelare la continuità ecologica dei corridoi ambientali, per tali interventi devono essere previste aree di compensazione, previo studio naturalistico specifico.

Altresì, sono consentiti gli interventi strettamente connessi ad adeguamenti derivanti da disposizioni legislative, previo parere dell'Ente di Gestione e previo espletamento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ove prevista, ovvero previa presentazione dello Studio di Inserimento Paesistico, ai sensi degli artt. 22, 23 e 26 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

2. Sono consentiti adeguamenti funzionali e opere di completamento a condotta interrata degli impianti tecnologici e degli impianti di telecomunicazione. Possono essere autorizzati in via eccezionale da parte dell'Ente di Gestione interventi di condotte aeree per brevi tratti, se non incidono sulla morfologia del territorio, sugli aspetti panoramici e sugli equilibri ecologici e idraulici. Gli interventi sopracitati sono consentiti nelle zone C e D del presente Piano, previo parere dell'Ente di Gestione e previo espletamento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ove prevista, ovvero previa presentazione dello Studio di Inserimento Paesistico, ai sensi degli artt. 22 e 23 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

#### **Articolo 11 - Siti di interesse storico-tradizionale**

1. Per siti di interesse storico-tradizionale si intendono quegli elementi che contribuiscono al disegno ed all'immagine complessiva del territorio, assumendo valenza paesistica nel loro insieme o come episodi isolati.

2. È vietato l'abbattimento, la manomissione e il danneggiamento di tutti quegli elementi che assumono valenza paesistica, quali alberi, filari di alberi, siepi, argini, muri di pietrame ("macere") e recinzioni.

3. Le strutture preesistenti quali fontanili, abbeveratoi, fienili, stalle, ricoveri, silos, recinti stabili, canali di deflusso o di irrigazione, ovvero quelle strutture destinate allo svolgimento di attività tradizionali, dovranno essere restaurate con l'utilizzo delle medesime tecniche e materiali originali.

#### **Articolo 12 - Misure antincendio**

1. Nelle aree naturali protette la lotta contro gli incendi deve essere basata su un'accurata pianificazione di opere con interventi e azioni da attuare in modo coordinato e integrato.

2. A tale scopo è previsto un piano di protezione del patrimonio naturale e ambientale dagli incendi, ai sensi della L. 353/2000, che consiste nelle seguenti azioni:

- prevenzione e monitoraggio con sistemi di allarme e difesa;
- individuazione delle aree a maggior rischio;
- ottimizzazione delle risorse disponibili.

3. Il piano deve censire e classificare il territorio considerato in funzione del grado di pericolo e di rischio incendi, analizzare e conoscere la serie storica degli incendi, il loro andamento nel tempo e la loro distribuzione nello spazio, nonché le caratteristiche della vegetazione e la sua vulnerabilità anche attraverso la redazione di specifiche cartografie tra le quali:

- carta dell'accessibilità e dell'uso del suolo;
- carta dell'approvvigionamento idrico;
- carta del rischio di incendi.

4. L'azione di prevenzione deve avvenire attraverso l'informazione ai visitatori e la sorveglianza del territorio, la ripulitura periodica delle aree a maggior rischio, anche attraverso la collaborazione degli imprenditori agricoli, da parte dei servizi regionali e comunali competenti e delle associazioni ambientaliste e di volontariato.

5. Inoltre, è prevista la realizzazione di un sistema di teleavvistamento, oltre ad una rete di punti di approvvigionamento d'acqua e di manutenzione continua della stessa, secondo quanto predisposto dall'Ente di Gestione.

6. L'Ente di Gestione, in collaborazione con la Protezione Civile e le associazioni di volontariato, dovrà organizzare e assicurare le risorse umane e i mezzi materiali per le più adeguate tecniche di

prevenzione ed estinzione, oltre che creare, anche su supporto informatico, una banca dati contenente notizie relative alla serie storica degli incendi.

7. Relativamente all'organizzazione delle risorse umane, si prevede il dimensionamento di squadre che svolgono la loro azione prevalentemente nelle aree di massimo rischio stabilite nel piano e l'individuazione del coordinamento operativo di dette squadre tra di loro e con l'Autorità competente.

8. Gli interventi antincendio di difesa devono essere distintamente organizzati sulle varie aree per quantità e qualità attraverso lo studio e la determinazione del grado o classe di pericolosità risultante dai fattori d'insorgenza, propagazione, difficoltà di contenimento ed estensione e di altre variabili caratterizzanti i singoli territori, nonché della classe di gravità reale di un incendio.

9. A tal fine risulta quindi opportuno determinare una zonizzazione delle tipologie d'intervento da attuare in modo specifico nelle varie aree della Riserva, a cura dell'Ente di Gestione.

### **Articolo 13 - Aree contigue**

1. Al fine di assicurare la conservazione dei valori dell'area naturale protetta, il Piano individua e perimetra le aree contigue alla Riserva, così come disposto dall'art. 26 comma 1 lettera f) bis della L.R. 29/1997.

2. Le aree contigue sono sottoposte a vincolo paesistico, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 9 della L.R. 24/1998.

### **Articolo 14 - L'area contigua individuata dal Piano**

1. Il Piano individua e perimetra l'area esterna alla Riserva, che con essa ha un rapporto di continuità paesaggistica o funzionale, o comunque utile alla salvaguardia delle risorse naturali dell'area naturale protetta e che pertanto è assoggettata a normative di tutela mirate alla salvaguardia di questo rapporto di integrazione e continuità.

2. Al fine di assicurare la connessione ecologica tra la Riserva Naturale della Valle dei Casali e la Riserva Naturale della Tenuta di Acquafredda, è stata individuata l'area contigua a Nord-Ovest, corrispondente ai sistemi agricoli tra Largo Don Guanella, Villa Troili e la Via Aurelia Antica fino al Fosso di Valcanuta, escludendo le parti maggiormente edificate.

3. Ai fini della conservazione del patrimonio naturale della Riserva, l'esercizio venatorio nelle aree contigue è regolamentato dall'art. 10 della L.R. 29/1997.

4. Gli eventuali interventi saranno realizzati anche con tecniche di ingegneria naturalistica specificate nelle direttive dettate dalla D.G.R. 4340/1996, relativa ai criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo.

### **Articolo 15 - Indirizzi per la tutela delle connessioni ecologiche - Aree contigue**

1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, di intesa con l'Ente di Gestione e con gli Enti Locali interessati, stabilisce piani e programmi, nonché le eventuali misure di disciplina della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, delimitandone i confini di intesa con l'Ente di Gestione.

2. Al fine di stabilire piani e programmi, nonché le eventuali misure per la tutela dell'ambiente, si esprimono le seguenti raccomandazioni:

- monitorare e gestire la fauna selvatica;
- ricostituire, senza soluzione di continuità, il corridoio ambientale;

- realizzare una rete di microzone umide con il fine di garantire la biodiversità delle specie animali e vegetali; tali sistemi sono costituiti da una serie di bacini di modeste dimensioni disposti a quote diverse, collegati da canali in terreno naturale di ridotta pendenza;
- realizzare interventi di fitodepurazione;
- limitare la portata di scarico delle acque depurate rispetto al deflusso di base;
- realizzare interventi per il recupero della continuità ecologica interrotta da sistemazioni idrauliche che abbiano alterato le caratteristiche del fondo e delle sponde;
- realizzare interventi volti ad aumentare la quantità di ossigeno disciolto nelle acque fluenti;
- tutelare le aree residue di vegetazione naturale e favorire la diffusione delle formazioni vegetazionali naturali;
- promuovere, attuare ed incentivare interventi di manutenzione dei corsi d'acqua;
- preservare il reticolo idrografico ed i suoi interscambi con l'acquifero sotterraneo, oltre che salvaguardare le sorgenti;
- mantenere le attività colturali esistenti riconvertendole secondo il Codice della Buona Pratica Agricola, approvato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole 19 aprile 1999;
- regolamentare le trasformazioni ammesse all'interno dei giardini privati e pubblici limitando l'incremento delle superfici impermeabili e controllando la propagazione degli elementi alloctoni nella Riserva;
- limitare la compattazione e l'incremento della impermeabilizzazione del suolo;
- limitare la realizzazione di recinzioni ed attraversamenti tecnologici aerei;
- garantire sistemi di compensazione per l'attraversamento di infrastrutture mediante la realizzazione di "isole di naturalità" a cura del soggetto competente alla realizzazione dell'opera, di superficie almeno tre volte superiore a quella sottratta dalla realizzazione dell'opera stessa e misurata considerando la proiezione a terra delle opere di attraversamento da realizzare su pile;
- garantire che la posa di reti tecnologiche sotterranee, se consentita, sia realizzata in modo da evitare la variazione e/o l'alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali, ripristinandone comunque, al termine dei lavori, il flusso idrico;
- garantire che la posa di reti tecnologiche sotterranee, se consentita, avvenga ad una profondità tale, rispetto al piano di campagna, da non compromettere la crescita e lo sviluppo degli apparati radicali e da non ostacolare le operazioni di aratura e/o di irrigazione delle zone agricole;
- regolamentare l'apposizione di cartelli e manifesti pubblicitari;
- regolamentare le attività che producono inquinamento luminoso ed acustico;
- promuovere e incentivare l'utilizzazione di energie alternative e a basso impatto ambientale.

#### **Articolo 16 - Entrata in vigore del Piano, validità, modifiche e aggiornamento**

1. Ai sensi dell'art. 26 comma 5 della L.R. 29/1997, il Piano è immediatamente vincolante per le pubbliche amministrazioni ed i privati dal momento della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

2. L'Ente di Gestione promuove l'aggiornamento del Piano, che ha validità a tempo indeterminato. Il Piano viene aggiornato almeno ogni 10 anni dalla sua approvazione e comunque secondo quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia. Agli aggiornamenti e alle variazioni del Piano si provvede secondo le stesse procedure previste per l'adozione e l'approvazione dalla L.R. 29/1997.

3. Ai sensi dell'art. 145 comma 3 del D.Lgs. 42/2004, entro il termine stabilito nel Piano Paesaggistico e comunque non oltre due anni dalla sua approvazione, l'Ente di Gestione deve conformare il Piano dell'area naturale protetta alle previsioni del Piano Paesaggistico, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del

territorio, risultino utili ad assicurare la salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dalla pianificazione paesaggistica.

4. Sono comunque fatti salvi i diritti reali di cui al libro III del Codice Civile, maturati all'entrata in vigore del presente Piano.

#### **Articolo 17 - Elaborati del Piano**

1. Sono costitutivi i seguenti elaborati:

- Relazione;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Schede progetto;
- Tav. 1 - Carta di confronto tra perimetro istitutivo e perimetro definitivo (in scala 1:10.000);
- Tav. 2 - Perimetro su base catastale (in scala 1:5.000);
- Tav. 3 - Aree contigue (in scala 1:10.000);
- Tav. 4 - Articolazione in zone della Riserva (in scala 1:5.000);
- Tav. 5 - Interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica e di fruizione della Riserva (in scala 1:5.000);
- Estratto degli studi propedeutici al Piano della Riserva Naturale costituiti da carte tematiche geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche, della vegetazione ed uso del suolo, delle risorse storico-archeologiche e dei vincoli e delle aree di interesse faunistico.

#### **Articolo 18 - Risoluzione di eventuali antinomie**

1. La cartografia del Piano in scala 1:10.000 o 1:5.000 è redatta su base aerofotogrammetrica ed ha valore indicativo della zonizzazione e della localizzazione degli interventi di Piano.

2. A tutti i fini giuridici, l'esatta identificazione dei confini della Riserva, dei limiti delle zone e dei confini degli interventi è rappresentata dalle indicazioni riportate sulla cartografia di Piano. Nel caso in cui vi sia divergenza tra i confini come indicati dalla cartografia di Piano e come evincibili dagli elementi naturali (quali filari di piante, aree boscate o cespugliate), elementi orografici e idrografici (salti di quota, corsi d'acqua, ecc.) o da manufatti (sentieri, strade, edifici, ecc.), i confini dell'area naturale protetta o della zona o sottozona sono ritenuti coincidenti con i suddetti elementi.

3. La rappresentazione delle infrastrutture nella cartografia del presente Piano non fornisce indicazioni di dimensionamento e di tipologia delle stesse. Per tale finalità si rinvia agli strumenti attuativi che l'Ente di Gestione deve redigere secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 3 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

#### **Articolo 19 - Espressioni e normativa in uso nel Piano**

1. Le seguenti espressioni sono usate nel Piano della Riserva con il significato di seguito indicato:

- Riserva Naturale/Riserva/Area naturale protetta = l'area naturale protetta denominata Riserva Naturale, istituita ai sensi dell'art. 44 comma 1 lettera j) della L.R. 29/1997. Le espressioni Riserva (o Riserva Naturale) ed area naturale protetta sono indifferentemente usate tanto per indicare, nel loro insieme unitario, tutti i beni ed i valori costituenti oggetto di tutela, quanto per indicare (in alternativa all'espressione "territorio della Riserva o dell'area naturale protetta") l'ambito territoriale oggetto di tutela.
- Ente di Gestione = Ente di Gestione della Riserva Naturale, così come individuato dall'art. 40 e dall'art. 44 comma 8 della L.R. 29/1997.
- Piano = il Piano dell'area naturale protetta (o Riserva Naturale), avente i contenuti ed il valore di cui all'art. 26 commi 1 e 6 della L.R. 29/1997.
- Regolamento = il Regolamento dell'area naturale protetta (o Riserva Naturale), previsto e disciplinato dall'art. 27 della L.R. 29/1997.

- Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale della Riserva Naturale = documento previsto e disciplinato dall'art. 30 della L.R. 29/1997 in cui sono individuati anche, ai sensi del successivo art. 31, gli interventi necessari per rendere compatibili le attività agropastorali nell'area naturale protetta.
- P.S.R. = Programma di Sviluppo Rurale; programma regionale attuativo del Regolamento (C.E.) 1698/2005 - D.G.R. 412/2008, Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (B.U.R.L. del 7 giugno 2008, n. 21, S.O. n. 62).
- P.T.P. = Piano Territoriale Paesistico, disciplinato dalla L.R. 24/1998.
- P.T.P.R. = Piano Territoriale Paesistico Regionale, adottato con D.G.R. 25 luglio 2007, n. 556, D.G.R. 31 luglio 2007, n. 41 e D.G.R. 21 dicembre 2007, n. 1025, ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della L.R. 24/1998.
- S.I.P. = Studio di Inserimento Paesistico, disciplinato dall'art. 30 della L.R. 24/1998.
- P.U.A. = Piano di Utilizzazione Aziendale, disciplinato dalla L.R. 38/1999 e dall'art. 18 della L.R. 24/1998.
- Piano di Bacino = piano territoriale di settore, previsto e disciplinato dagli artt. 17 e 18 della Legge 183/1989.
- Beni culturali = quelli individuati nella Parte II Titolo I Capo I del D.Lgs. 42/2004.
- Beni paesaggistici = quelli individuati nella Parte III Titolo I Capo I del D.Lgs. 42/2004.
- Tutela = insieme di interventi e di azioni volti alla conservazione, alla ricostituzione ed alla valorizzazione delle risorse e dei beni dell'area naturale protetta.
- Specie = insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente e in natura, isolato riprodottivamente da altre specie.
- Autoctono = popolazione o specie che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio regionale o di una sua parte.
- Vegetazione naturale = vegetazione prevalentemente autoctona, storicamente presente sul territorio o risultante da processi di sostituzione o colonizzazione spontanea.
- Habitat = luogo le cui caratteristiche fisiche o abiotiche possono permettere ad una data specie di vivere e svilupparsi.
- Piante a ecotipo locale = piante scelte tra le specie autoctone appartenenti a popolazioni locali presenti nella Riserva, risultante da semina/piantumazione di materiali adatti alla propagazione, raccolti da personale specializzato e certificati, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione.
- Agricoltura biologica = tipologia di agricoltura il cui significato viene espresso dall'art. 2 della L.R. 21/1998.
- Agriturismo = attività ricettiva in azienda agricola, la cui normativa è disciplinata dalle leggi di riferimento vigenti (L.R. 14/2006; L. 96/2006).
- Connessioni ecologiche = le aree che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali), sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.
- Tecniche di ingegneria naturalistica = disciplinate dalla L. 183/1989 e dalla D.G.R. 4340/1996.
- V.I.A. = Valutazione di Impatto Ambientale, disciplinata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dalla Direttiva 85/337/C.E.E., dalla D.G.R. 1221/2004 e dalla D.G.R. 363/2009.

2. Di seguito vengono elencate le normative utilizzate all'interno delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Ogni provvedimento legislativo e/o regolamentare richiamato nelle presenti Norme Tecniche d'Attuazione deve intendersi comprensivo delle modificazioni e/o integrazioni.

- Deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2009, n. 363 "Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni - Disposizioni applicative in materia di V.I.A. e V.A.S. al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale".

- Deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2008, n. 412 “Approvazione delle disposizioni e dei bandi pubblici per l’attuazione delle misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013”.
- Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2007, n. 1025 “Modificazione, integrazione e rettifica della D.G.R. n. 556 del 25.07.2007 inerente: Adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (recante “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”), ed in ottemperanza agli articoli 135, 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni in coerenza con quanto indicato nell’art. 36 quater, comma 1 quater, della legge regionale 24/1998.
- Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2007, n. 556 “Adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (recante “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”), ed in ottemperanza agli articoli 135, 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni in coerenza con quanto indicato nell’art. 36 quater, comma 1 quater, della legge regionale 24/1998.
- Legge Regionale 2 novembre 2006, n. 14 “Norme in materia di agriturismo e di turismo rurale”.
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.
- Legge 20 febbraio 2006, n. 96 “Disciplina dell’agriturismo”.
- Reg. (C.E.) 20 settembre 2005, n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (F.E.A.S.R.) e ss.mm.ii.
- Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2004, n. 1221 “Indicazioni per la presentazione alla Regione dei progetti per l’acquisizione del parere di cui all’art. 46 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6, concernente disposizioni sulla Valutazione di Impatto Ambientale, nonché del parere di Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art. 5 comma 4 e 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii.”.
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 22 aprile 2004, n. 67/S (modifica al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792) recante “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”.
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137” e ss.mm.ii.
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e ss.mm.ii.
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e ss.mm.ii.
- Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi” e ss.mm.ii.
- Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e ss.mm.ii.
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 30 novembre 1999, n. 557 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”.
- Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 aprile 1999 “Approvazione del codice di buona pratica agricola”.
- Legge 19 ottobre 1998, n. 366 “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica”.
- Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico” e ss.mm.ii.
- Legge Regionale 30 giugno 1998, n. 21 “Norme per l’agricoltura biologica”.
- Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e ss.mm.ii.
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.

- Deliberazione della Giunta Regionale 28 maggio 1996, n. 4340 “Criteri progettuali per l’attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Lazio”.
- Legge 4 dicembre 1993, n. 493 “Conversione in legge, con modificazioni, del D. Lgs. 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l’accelerazione degli investimenti a sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia” e ss.mm.ii.
- Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale”.
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e ss.mm.ii.
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii.
- Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle aree protette” e ss.mm.ii.
- Legge 28 giugno 1991, n. 208 “Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane”.
- Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 1991, n. 4972 “Legge Regionale 16 febbraio 1990, n. 13. Interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico. Approvazione delle norme tecniche per la costruzione di piste ciclabili”.
- Legge Regionale 16 febbraio 1990, n. 13 “Interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico”.
- Legge 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e ss.mm.ii.
- Legge 8 agosto 1985, n. 431 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell’art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616”.
- Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e ss.mm.ii.

## **CAPO II**

### **ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA RISERVA NATURALE**

#### **Articolo 20 - Modalità e strumenti di attuazione del Piano**

1. Le attività e/o gli interventi previsti dal Piano di cui all’art. 1 comma 2 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione devono essere realizzati di norma attraverso convenzioni con i proprietari o aventi titolo. Ove non sussistano le condizioni, anche in relazione alla natura dell’intervento, per l’attuazione mediante convenzionamento, l’Ente di Gestione ricorre ad una delle seguenti modalità:

- a) occupazione temporanea dei beni immobili necessari e, una volta eseguito l’intervento, reintegrazione del proprietario o dell’avente titolo nel possesso dei beni stessi, sempre che non sussista l’esigenza di acquisire la proprietà al patrimonio o al demanio pubblico;
- b) acquisizione (nel caso, anche a mezzo di espropriazione) dei beni immobili necessari e successivo eventuale trasferimento degli stessi in gestione a soggetti che assumano, con specifica convenzione, l’impegno, congruamente garantito, all’esecuzione degli interventi e/o all’uso previsti dal Piano ed alla loro manutenzione e/o gestione.

2. L’Ente di Gestione, al fine di coordinare e regolare nel tempo l’attuazione del Piano, può predisporre un programma generale d’intervento, da aggiornare annualmente, con il quale individua o integra le priorità nell’organizzazione delle fasi attuative del Piano e nella realizzazione degli interventi. L’Ente di Gestione può predisporre, altresì, per ciascun settore, documenti di indirizzo (piani di settore), che individuano le esigenze cui far fronte e le relative azioni da porre in essere, definendo le priorità, le connessioni e le sequenze dei diversi interventi, compresi quelli di natura manutentiva, e disciplinando ogni altro profilo rilevante per ordinare e regolare la specifica azione di attuazione del Piano, nel settore considerato.



3. L'Ente di Gestione può avvalersi di strumenti attuativi, nel pieno rispetto delle norme, delle prescrizioni e delle finalità del Piano, volti a prevedere l'insieme dei diversi interventi necessari per l'esecuzione del Piano. Tali elaborati hanno come unica finalità quella di precisare i dettagli degli interventi e delle azioni proposte nel Piano oltre ad individuare le priorità di intervento.

3 bis. L'Ente di Gestione, per le finalità di cui all'articolo 1 comma 1 ed in attesa della predisposizione degli strumenti di attuazione di cui ai precedenti commi, attua le previsioni e gli indirizzi del Piano secondo i contenuti delle Schede Progetto. Le medesime Schede, di cui al precedente articolo 17, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Piano; la "Introduzione", contenuta nelle Schede Progetto, integra il presente comma e definisce l'efficacia giuridica e normativa delle previsioni ivi contenute, individuando, per ambiti o per tipologie, le attività e/o gli interventi consentiti, sia pubblici sia privati, e le relative modalità di realizzazione anche con precisazione ed integrazione delle presenti Norme.

4. Per le zone agricole, gli imprenditori agricoli, così come definiti all'art. 2135 del Codice Civile, singoli o associati, il proprietario del fondo o il conduttore dell'azienda agricola, il legale rappresentante di cooperative agricole, possono presentare all'Ente di Gestione un Piano di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.), ai sensi dell'art. 18 della L.R. 24/1998 e dell'art. 57 della L.R. 38/1999, che, previa indicazione dei risultati aziendali che si intendono conseguire, evidenzia la necessità di derogare alle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

5. Il P.U.A. è sottoscritto da un dottore agronomo o forestale o da un perito agrario debitamente abilitato, nei limiti delle rispettive competenze professionali.

6. Il P.U.A. deve contenere:

- a) una descrizione dello stato attuale dell'azienda;
- b) una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricola e delle attività connesse, nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale;
- c) l'individuazione dei fabbricati esistenti e l'individuazione dei fabbricati presenti nell'azienda ritenuti non più rispondenti alle finalità economiche e strutturali descritte dal programma;
- d) una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo, nonché a potenziare le strutture produttive con l'indicazione dei fabbricati da realizzare e dei terreni agricoli collegati agli stessi;
- e) la definizione dei tempi e delle fasi di attuazione del P.U.A.

7. Il P.U.A., approvato dall'Ente di Gestione, si realizza attraverso un'apposita convenzione che deve prevedere almeno:

- a) l'impegno dei soggetti attuatori ad effettuare le trasformazioni nel rispetto delle vigenti normative ed in conformità dei titoli abilitativi;
- b) i termini di inizio e di ultimazione degli interventi;
- c) la durata degli obblighi assunti;
- d) le garanzie reali e finanziarie da prestare per l'adempimento degli obblighi assunti;
- e) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi assunti;
- f) gli interventi previsti dal programma in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali, nelle specifiche sottozone;
- g) la non modifica della destinazione d'uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di validità del Piano;

- h) la non modifica della destinazione d'uso agricola delle costruzioni rurali, per almeno dieci anni dall'ultimazione della costruzione;
- i) la non separazione delle costruzioni dal fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le costruzioni stesse;
- j) l'asservimento delle edificazioni ai terreni alla cui capacità produttiva esse si riferiscono.

8. Il vincolo di destinazione d'uso, di cui al comma 7 lett. g) e h) del presente articolo delle Norme Tecniche di Attuazione, viene trascritto a cura e spese del beneficiario presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

### **Articolo 21 - Programmi di Recupero Urbano (P.R.U.) ed interventi pubblici previsti dagli strumenti urbanistici attuativi**

1. Sono fatti salvi, ancorchè in contrasto con l'articolazione in zone della Riserva nella Tavola 4 di Piano, gli interventi pubblici previsti dagli strumenti urbanistici attuativi comprendenti aree che ricadono in tutto o in parte all'interno della Riserva, approvati alla data di esecutività del presente strumento di pianificazione e, previo parere dell'Ente di Gestione che ne verifica la compatibilità con le finalità e l'identità specifica della riserva, i Programmi di Recupero Urbano previsti ai sensi dell'art. 11 della L. 493/1993, finalizzati alla riqualificazione urbanistica residenziale pubblica e al recupero funzionale di ambiti urbani, attraverso proposte unitarie promosse dal Comune di Roma, secondo procedure definite a livello statale e regionale, in particolare, con riferimento alle previsioni urbanistiche ed edilizie contenute nei perimetri dei P.R.U. approvati per le parti ricadenti nel perimetro della Riserva.

1bis. Gli interventi pubblici previsti dagli strumenti urbanistici attuativi riguardano l'ambito della collina del Trullo di cui alla Scheda Progetto V/03 e le aree adiacenti all'accesso da Via degli Arcelli di cui alla Scheda Progetto V/01.

### **Articolo 22 - Valutazione di Impatto Ambientale**

1. Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 24/1998, nei casi di interventi in zone sottoposte a vincolo paesistico, deve essere attivata, secondo le disposizioni di settore, la richiesta di autorizzazione specifica che, per le opere per le quali è prevista la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), viene rilasciata dall'Ente competente all'interno del procedimento di V.I.A.

2. I progetti di opere e impianti compresi nell'allegato III elenchi A e B del D.Lgs. 152/2006 sono sottoposti a procedura di V.I.A.

3. Con la D.G.R. 1221/2004 sono state approvate le indicazioni procedurali e i connessi modelli per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e della procedura di V.I.A., nonché della Valutazione di Incidenza, quando ricompresa.

4. La normativa regionale di settore, inerente le opere e gli interventi sottoposti a procedura di V.I.A., è disciplinata dalla D.G.R. 363/2009.

### **Articolo 23 - Studio di Inserimento Paesistico**

1. Ai sensi dell'art. 30 della L.R. 24/1998, lo Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.) costituisce documentazione essenziale della valutazione di compatibilità paesistica per le opere e le attività per le quali tale studio è previsto esplicitamente nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione, nonché per le seguenti opere ed attività che risultano consentite dal Piano e quando non sottoposte alla procedura di V.I.A.:

- a) demolizione e ricostruzione;
- b) nuovi impianti di illuminazione pubblica;
- c) sistemazione di aree a verde esclusa la manutenzione ordinaria;

- d) depuratori e collettori fognari;
- e) impianti sportivi, esclusa la manutenzione ordinaria;
- f) adeguamento di elettrodotti e di impianti e attrezzature per telecomunicazione esistenti.

2. A tale scopo lo Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.) deve contenere le seguenti informazioni ed analisi commisurate all'entità delle modificazioni ambientali e paesistiche prodotte dalle opere da realizzare:

- a) descrizione delle caratteristiche geomorfologiche e paesaggistiche dei luoghi ove è prevista la realizzazione dell'intervento o dell'attività;
- b) descrizione relativa sia all'ambito oggetto dell'intervento o dell'attività sia ai luoghi circostanti, dello stato iniziale dell'ambiente e delle specifiche componenti paesistiche da tutelare, con riguardo alla specificità del bene sottoposto a tutela e con particolare riferimento ai valori dell'ambiente naturale, dei beni storici e culturali, degli aspetti percettivi e semiologici, della pedologia e delle potenzialità agricole, del rischio geologico;
- c) caratteristiche del progetto e indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta del luogo per l'intervento in oggetto rispetto alle possibili alternative di localizzazione;
- d) misure proposte per l'attenuazione e la compensazione degli effetti ineliminabili.

3. Gli elaborati minimi che compongono il S.I.P. sono: planimetrie, prospetti e sezioni a scala adeguata, fotomontaggi, rendering e un'illustrazione fotografica completa oltre a relazioni scritte, documenti di archivio e studi.

Ulteriori integrazioni alle suddette documentazioni possono essere previste nel Regolamento della Riserva.

#### **Articolo 24 - Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale**

1. Con il Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale, disciplinato dall'art. 30 della L.R. 29/1997, l'Ente di Gestione prevede ed organizza le iniziative, in particolare quelle da attuare nelle zone D, di promozione economica e sociale, che possano svilupparsi in armonia con le finalità di tutela dell'area naturale protetta, al fine di migliorare la vita sociale e culturale delle comunità locali ed il godimento dei beni della Riserva da parte di chiunque vi abbia interesse.

#### **Articolo 25 - Vigilanza e rapporti annuali sull'attuazione del Piano**

1. L'Ente di Gestione vigila sull'attuazione del Piano e sull'applicazione delle relative norme di attuazione, imposta azioni correttive che non comportino variante sostanziale al Piano, valuta gli effetti, i costi ed i benefici delle prescrizioni e degli interventi, svolge attività di monitoraggio tecnico-economico ed ambientale, sorveglia lo stato di avanzamento dell'esecuzione degli interventi stessi.

2. L'Ente di Gestione predispone, a cadenza annuale, un rapporto sull'attuazione del Piano, mettendo in evidenza lo stato di avanzamento degli interventi in corso di attuazione, gli effetti di quelli attuati, i risultati dell'attività amministrativa e promozionale svolta, nonché ogni altro elemento utile al fine della valutazione dell'efficacia e dei costi delle azioni di tutela.

3. Le infrazioni alle previsioni ed alle disposizioni del Piano sono disciplinate dal Regolamento e dalla norma di legge vigente in materia di danno ambientale.

#### **Articolo 26 - Nulla osta e verifica di ammissibilità**

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta è sottoposto a preventivo nulla osta dell'Ente di Gestione, ai sensi dell'art. 28 comma 1 della L.R. 29/1997, e in conformità anche a quanto previsto nel Regolamento.

2. Il nulla osta è teso a verificare la conformità dell'intervento stesso con il Piano e con il Regolamento dell'area naturale protetta.

2bis. Sono fatti salvi gli interventi autorizzati sia ai sensi dell'art. 8 comma 9 che ai sensi dell'art. 28 comma 1 della L.R. 29/1997, prima dell'approvazione del presente Piano.

### **Articolo 27 - Contenuti del Regolamento**

1. Ai sensi dell'art. 27 della L.R. 29/1997, il Regolamento dell'area naturale protetta disciplina l'esercizio delle attività consentite ed in particolare:

- a) gli interventi sulle acque;
- b) la raccolta delle specie vegetali allo stato selvatico;
- c) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- d) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio ed agro-pastorali;
- e) il soggiorno e la circolazione del pubblico, prevalentemente con mezzi di trasporto ecosostenibili, con l'indicazione dei modi d'uso della viabilità, in maniera da assicurare la fruibilità pubblica delle attrezzature sociali e ricreative e dei beni culturali esistenti nell'area naturale protetta;
- f) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative, con le modalità di accesso del pubblico alle differenti aree di servizi dell'area naturale protetta, anche dietro pagamento, comunque garantendo particolari facilitazioni per le visite a scopo didattico e culturale;
- g) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia;
- h) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione vigente in materia;
- i) lo svolgimento di attività previste da interventi di occupazione giovanile o di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche;
- j) l'accessibilità al territorio dell'area naturale protetta attraverso percorsi e strutture idonei ai diversamente abili.

2. Le infrazioni alle previsioni ed alle disposizioni del Piano sono disciplinate dal Regolamento e dalla norma di legge vigente in materia di danno ambientale.

3. Sono comunque vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati e in modo specifico la flora e la fauna protette e i rispettivi habitat. In particolare, il Regolamento sarà integrato da quanto previsto dall'art. 11 comma 3 della Legge 394/1991.

4. Fermo restando il divieto di cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali nelle aree naturali protette, il Regolamento disciplina eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono comunque avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente di Gestione dell'area naturale protetta e sono attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio dell'area naturale protetta, previ opportuni corsi di formazione realizzati a cura dell'Ente stesso.

## **CAPO III CONFIGURAZIONE E DISCIPLINA GENERALE DELLE ZONE E SOTTOZONE**

## **Articolo 28 - Configurazione e disciplina generale**

1. Il territorio della Riserva è articolato nelle zone e nelle sottozone elencate nei successivi articoli, fatto salvo quanto previsto dai Decreti del Presidente della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 8 comma 9 della L.R. 29/1997.

2. La partizione del territorio dell'area naturale protetta in zone e sottozone, secondo quanto previsto dall'art. 26 comma 1 lettera f) della L.R. 29/1997, è definita dalla specifica tavola di Piano.

## **Articolo 29 - Zona A: Riserva integrale**

1. Nella Riserva Naturale della Valle dei Casali non è stata individuata la zona A.

## **Articolo 30 - Zona B: Riserva generale**

1. La zona B comprende le aree nelle quali gli elementi naturali e i valori paesaggistici e ambientali concorrono a formare ambienti di rilevante interesse e che inoltre svolgono un ruolo fondamentale per la salvaguardia dell'equilibrio delle risorse naturali.

2. Nelle zone B, di riserva generale, l'azione di tutela è volta a preservare i processi ecologici, a mantenere le componenti della biodiversità ed a preservare il paesaggio.

L'azione di tutela assume carattere rilevante nelle aree coperte da vegetazione naturale o da quelle di valore storico-paesistico, prevedendo, laddove necessario, le attività di mantenimento e recupero ambientale autorizzate o promosse dall'Ente di Gestione.

Per quanto riguarda i coltivi abbandonati, all'interno di questi ultimi, sono soggette a tutela le aree a ricolonizzazione con vegetazione spontanea autoctona secondo la vigente normativa forestale.

Nelle aree con presenza di beni di interesse archeologico si richiama la disciplina introdotta dal precedente art. 8 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

3. In tutte le zone di riserva generale sono consentiti:

- a) gli interventi sulle risorse naturali condotti o promossi dall'Ente di Gestione conformemente alle finalità della Riserva, secondo le indicazioni dettate per ciascuna sottozona, come quelli di recupero e ripristino ambientale, di conservazione forestale e floristica, di protezione e ripopolamento faunistico, volti a ridurre gli squilibri ecologici o a mitigare i fattori di degrado;
- b) le attività produttive agro-pastorali di tipo non intensivo compatibili con il mantenimento degli habitat e delle specie presenti nella Riserva;
- c) le attività didattiche e di fruizione;
- d) gli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria del solo patrimonio edilizio legittimamente esistente alla data di entrata in vigore del Piano, come definiti dall'art. 31 comma 1 lettere a) e b) della L. 457/1978, nonché quelli per adeguare gli stessi edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- e) le attività agrituristiche;
- f) le opere di adeguamento igienico-sanitario del solo patrimonio edilizio legittimamente esistente alla data di entrata in vigore del Piano, purché con finalità strettamente connesse alle attività agro-pastorali o agrituristiche e alle altre finalità della Riserva. Gli interventi finalizzati a tale adeguamento, da eseguirsi su edifici sottoposti al vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004, devono essere preventivamente assentiti dalla competente Soprintendenza;
- g) l'esercizio del pascolo nelle zone di riserva generale nei limiti previsti dalla presente normativa;
- h) la gestione forestale previo piano di assestamento, obbligatorio limitatamente alle zone boscate di superficie superiore a 3 ha. Tale prescrizione non si applica agli impianti di arboricoltura da legno. In assenza di piano di assestamento il taglio è subordinato all'approvazione, da parte dell'Ente di Gestione, del progetto di taglio.

4. È consentito il taglio del bosco o di singoli individui arborei isolati o di sistemi di siepi naturali di qualunque età ed altezza esclusivamente nei casi in cui sia necessario per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano. Inoltre è consentito il taglio di colture arboree da frutto o di impianti di arboricoltura da legno, regolati da norme di settore vigenti.
5. Sono inoltre consentite e incentivate, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione, le opere di miglioramento del patrimonio forestale.
6. Sono consentiti gli interventi di carattere forestale, esplicitamente indicati nelle schede progetto e nelle tavole di Piano, nonché quelli di carattere conservativo o fitosanitario.
7. Nelle aree coperte da vegetazione naturale autoctona sono promossi, laddove necessario, gli interventi di deframmentazione e integrazione della copertura vegetale e gli interventi di recupero della funzionalità del reticolo idrografico e della qualità delle acque.
8. Il pascolo è consentito nei limiti di 1 Unità di Bovino Adulto (U.B.A.) per ettaro di superficie foraggiera.
9. Entro la fascia di rispetto di 10 m dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d'acqua di cui all'art. 1 della L. 431/1985, così come assorbita dal D.Lgs. 42/2004, e nella fascia di 2 m di tutti i corsi d'acqua non stagionali, esclusi i canali di irrigazione, sono vietati l'esercizio dell'agricoltura, il taglio della vegetazione ripariale naturale, tutte le trasformazioni del territorio, fatti salvi gli interventi di recupero e riqualificazione ambientale.  
Le eventuali strade di servizio o le capezzagne dovranno svilupparsi al di fuori di tale fascia di rispetto.
10. È vietata la realizzazione di vivai e l'installazione di strutture mobili o fisse e relativi impianti tecnologici, per la realizzazione di serre.
11. Nelle zone B sono consentite unicamente le forme di gestione delle risorse naturali e le attività agro-pastorali compatibili con le esigenze di tutela, recupero e valorizzazione della biodiversità e della funzionalità ecologica, nonché dei caratteri ambientali e paesaggistici dell'area, secondo le specifiche indicazioni e prescrizioni dettate per la Riserva.
12. Sono incentivati gli interventi di carattere naturalistico per la conservazione e l'incremento della biodiversità o comunque finalizzati a raggiungere condizioni di stabilità ecologica, nonché azioni di ripristino generalizzato della vegetazione autoctona.
13. Nel caso di situazioni particolarmente delicate, in relazione agli equilibri ambientali, l'Ente di Gestione può predisporre un programma di gestione; in esso sono indicate le operazioni colturali necessarie per una gestione del fondo secondo principi di eco-compatibilità e le eventuali limitazioni e prescrizioni per valorizzare la suscettività del pascolo ed ottimizzare di conseguenza il carico di bestiame.  
Il pascolo dei caprini può essere concesso previo parere dell'Ente di Gestione che valuta le condizioni vegetazionali e di tutela dei suoli oggetto di richiesta di autorizzazione.
14. L'Ente di Gestione promuove l'adozione dei metodi di agricoltura biologica, sia con specifiche iniziative volte a fornire informazioni tecniche agli imprenditori agricoli sia con specifiche attività per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche.
15. La disciplina generale delle zone B è integrata con riferimento alle seguenti sottozone.

### **15.1 Sottozona B1 - Corsi d'acqua e fondovalle umidi**

Le sottozone B1 sono costituite dai corsi d'acqua e dai fondovalle umidi del sistema idrogeologico di cui il Fosso dell'Affogalasio rappresenta il tratto principale.

Gli indirizzi di tutela sono volti a salvaguardare l'ecosistema idrogeologico-vegetazionale e a tutelare i valori paesaggistici attraverso interventi sulla vegetazione golenale e ripariale.

I corsi d'acqua devono essere salvaguardati da ogni effetto nocivo meccanico e chimico-batterologico compresi quelli dipendenti dall'uso di fertilizzanti e di fitofarmaci.

La conservazione delle fitocenosi superstiti è finalizzata alla protezione e alla prevenzione di fenomeni di degrado ambientale quali microdiscariche e fonti di inquinamento e di attività improprie.

In particolare, all'interno della fascia di 150 m lineari in destra e sinistra idrografica misurata a partire dal ciglio di sponda o dal piede dell'argine, sono vietate le seguenti attività:

- riempimento dei piccoli bacini naturali e manomissione della loro vegetazione ripariale ed igrofila;
- ripopolamento ittico con specie alloctone;
- ricerca di acque sotterranee;
- realizzazione di opere che riducano la superficie permeabile;
- taglio della vegetazione ripariale se non finalizzata a garantire il buon regime delle acque sulla base delle linee guida del P.S. 5 del Piano di Bacino del Fiume Tevere.

In particolare, è fatto obbligo di:

- conservare il margine naturale terra-acqua o comunque ripristinarlo ove sia stato alterato da trasformazioni incongrue;
- provvedere al disinquinamento delle acque e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, da effettuarsi nel rispetto della vegetazione ripariale e golenale esistente, al fine di garantire la conservazione o il ripristino dell'equilibrio del sistema ecologico tipico delle rive dei corsi d'acqua;
- conservare la vegetazione autoctona esistente, integrandola per le parti mancanti in modo da formare una fascia continua di vegetazione naturale autoctona di spessore variabile, in relazione alla conformazione e all'ampiezza dei luoghi, ma sempre sufficiente a garantire la conservazione e/o il ripristino dell'equilibrio floro-faunistico;
- per la ricostituzione della fitocenosi è prescritto l'uso delle specie vegetali dell'associazione dei boschi golenali, con predominanza di salice, pioppo ed ontano, tipici del suborizzonte idrofilo e dei querceti caducifogli e/o boschi misti, con predominanza della farnia, tipici del suborizzonte mesoigrofilo (vedi Titolo V Capo I delle norme del Piano Territoriale Paesistico vigente oppure quanto indicato nel Regolamento della Riserva).

Gli eventuali interventi di messa a dimora, rinfoltimento o rimboschimento devono essere preceduti da un'analisi fitosociologica al fine di individuare correttamente le potenzialità vegetazionali.

### **15.2 Sottozona B2 - Prati di fondovalle**

Le sottozone B2 sono costituite da aree interessanti sia dal punto di vista paesistico, sia per la loro conformazione idrogeologica.

Tale unità è composta da un fondovalle pianeggiante in cui il seminativo o il prato-pascolo si integrano nella vegetazione golenale lungo il corso d'acqua.

Gli indirizzi di tutela sono volti a salvaguardare l'ecosistema tipico dell'area adiacente all'alveo e alle golene del corso d'acqua.

La conservazione delle fitocenosi superstiti è finalizzata alla protezione e alla prevenzione di fenomeni di degrado ambientale quali microdiscariche e fonti di inquinamento e di attività improprie.

È fatto obbligo per la ricostituzione delle fitocenosi l'utilizzo delle associazioni vegetali dei querceti caducifogli e/o boschi misti, con predominanza della farnia, tipici del suborizzonte mesoigrofilo (vedi Titolo V Capo I delle norme del Piano Territoriale Paesistico vigente oppure quanto indicato nel Regolamento della Riserva).

Gli eventuali interventi di messa a dimora, rinfoltimento o rimboschimento devono essere preceduti da un'analisi fitosociologica al fine di individuare correttamente la potenzialità vegetazionale.

### **15.3 Sottozona B3 - Versanti acclivi**

Le sottozone B3 sono costituite da aree interessanti sia dal punto di vista paesistico, sia per la loro conformazione morfologica rappresentata principalmente da pendici di valle.

Gli indirizzi di tutela sono volti a salvaguardare le pendici, mediante la valorizzazione dei quadri panoramici, nonché a ricostituire i sistemi di tipo idrogeologico-vegetazionale.

La conservazione delle fitocenosi superstiti è finalizzata alla protezione e al miglioramento del manto boschivo esistente e/o alla prevenzione di fenomeni di degrado ambientale.

In particolare è fatto obbligo di:

- realizzare eventuali rimodellamenti superficiali solo ed esclusivamente su siti resi acclivi a causa di precedenti sterri e non sugli scoscendimenti, i quali sono caratteristici della morfologia naturale delle bancate dei sedimenti plio-pleistocenici dell'Agro;
- salvaguardare i punti e i quadri panoramici;
- preservare tali zone dal dissesto idrogeologico, prescrivendo anche interventi sulla componente vegetazionale;
- realizzare opere di drenaggio delle acque di superficie e sotterranee e di consolidamento di scarpate instabili; in questi casi occorre far precedere detti interventi da specifici studi geologici, idrogeologici ed idraulici; inoltre, è fatto obbligo di provvedere alla sistemazione delle scarpate, sia naturali sia artificiali, mediante l'utilizzo di tecniche a basso impatto ambientale di tipo antierosivo, di consolidamento ed interventi combinati, al fine di favorire il loro consolidamento ed una efficace difesa del suolo. Tali interventi devono essere preceduti da un'analisi vegetazionale reale e potenziale, al fine di poter scegliere le specie vegetali più idonee per la realizzazione di tali interventi con tecniche di ingegneria naturalistica.

In condizioni particolarmente franose, su substrato prevalentemente argilloso, si possono prevedere interventi di consolidamento dei versanti mediante drenaggi superficiali e successivo inerbimento mediante la semina di specie erbacee autoctone o, laddove necessario, con ricorso ad essenze che sviluppino apparati radicali a profondità diverse.

Coerentemente con gli indirizzi di tutela previsti dal presente Piano per le zone B, si prescrive, per la ricostituzione delle fitocenosi, l'impiego delle seguenti associazioni



vegetali, in rapporto alle condizioni bio-climatiche dell'Agro Romano (vedi Titolo V Capo I delle norme del Piano Territoriale Paesistico vigente oppure quanto indicato nel Regolamento della Riserva):

- querceti sempreverdi e/o boschi misti con predominanza del leccio e della sughera, tipici del suborizzonte xerofilo;
- querceti caducifogli e/o boschi misti con predominanza della roverella, tipici del suborizzonte termofilo;
- querceti caducifogli e/o boschi misti con predominanza del cerro, tipici del suborizzonte mesofilo.

Ai fini della conservazione della vegetazione esistente è fatto obbligo di:

- eliminare dalle aree boscate o da quelle oggetto di rimboscimento tutte le attività improprie e i fenomeni di degrado ambientale quali microdiscariche e fonti di inquinamento;
- integrare le parti nude e rafforzare la copertura del manto per le aree debolmente coperte.

Gli eventuali interventi di messa a dimora, rinfoltimento o rimboscimento devono essere preceduti da un'analisi fitosociologica e da studi preliminari su un lembo parcellare di superficie congrua per valutare la potenzialità vegetazionale dell'area.

In tali zone sono vietati gli sbancamenti, i terrazzamenti, gli sterri, i muri di sostegno e qualsiasi opera che possa modificare l'attuale stato originario dei luoghi.

#### **15.4 Sottozona B4 - Aree di valorizzazione del patrimonio storico-archeologico**

Nella Riserva Naturale della Valle dei Casali non è stata individuata la sottozona B4.

#### **15.5 Sottozona B5 - Parchi e giardini di valore ornamentale**

La sottozona B5 è costituita da aree caratterizzate dalla presenza di parchi e giardini che, singolarmente o in relazione ad un contesto territoriale più ampio, sono in grado di connotare il paesaggio in modo ornamentale.

La peculiarità di questa sottozona risiede nell'integrazione tra la composizione architettonica e quella vegetale.

Gli interventi ammessi sui beni possono riguardare esclusivamente la conservazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria per i manufatti.

Sono previsti inoltre interventi di manutenzione o di nuovo impianto del verde di parchi e giardini con essenze autoctone e/o appartenenti alle composizioni storico-tradizionali degli impianti vegetali ornamentali.

### **Articolo 31 - Zona C: Protezione**

1. La zona C è quella parte di territorio nella quale permangono caratteri e aspetti di valore paesaggistico, storico e ambientale che concorrono a formare un paesaggio rurale pregevole nel suo complesso, dove l'interesse prevalente è quello di coniugare sviluppo compatibile e conservazione, attraverso il mantenimento e la valorizzazione dell'equilibrio fra elementi naturali residui e segni delle attività tradizionali dell'uomo.

2. Nella zona C l'azione di tutela è volta ad annullare o mitigare gli impatti di quelle attività umane che possono incidere sull'equilibrio degli ecosistemi presenti e sul paesaggio; vengono altresì valorizzate le vocazioni produttive sostenibili.

3. Altresì, gli indirizzi di tutela sono volti a salvaguardare e tutelare le visuali e i quadri panoramici.

4. Nella zona C sono consentite le attività agro-pastorali, nei limiti dettati per ciascuna sottozona ed è incoraggiata la produzione artigianale di qualità, purchè connessa con tali attività.

5. Dall'entrata in vigore del Piano è obbligatoria l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola approvato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole 19 aprile 1999.

6. Le colture protette e i vivai in campo aperto sono consentiti secondo quanto previsto per ciascuna sottozona.

7. Per quanto riguarda le superfici scoperte, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- le superfici esterne potranno essere pavimentate in misura non superiore al 30% della superficie coperta dei fabbricati; le relative pavimentazioni dovranno escludere coperture asfaltate e/o sintetiche;
- i piazzali e le strade dovranno essere permeabili, ossia realizzati in terra battuta, breccia o con pietre locali, secondo i metodi di posa tradizionali;
- è ammessa la realizzazione di accessi carrabili asfaltati per una lunghezza massima di 20 m, esclusivamente in corrispondenza dell'innesto sulla viabilità di ordine superiore, se anch'essa asfaltata;
- è vietata la costruzione di recinzioni in muratura di altezza superiore a 60 cm;
- è ammessa la realizzazione di stagni e di sistemi di lagunaggio e fitodepurazione, purché di dimensioni non superiori a 2.000 mq, previa redazione di uno Studio di Inserimento Paesistico.

8. Sono consentiti:

- a) le attività agrituristiche, valorizzate e sostenute secondo le disposizioni di settore vigenti nella Regione Lazio;
- b) le attività di fruizione e didattiche;
- c) gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo del solo patrimonio edilizio legittimamente esistente alla data di entrata in vigore del Piano, come definiti dall'art. 31 comma 1 lettere a), b) e c) della L. 457/1978, nonché quelli per adeguare gli stessi edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- d) le opere di adeguamento igienico-sanitario del solo patrimonio edilizio legittimamente esistente alla data di entrata in vigore del Piano, purché con finalità strettamente connesse alle attività agro-pastorali o agrituristiche e alle altre finalità della Riserva.

Ripristini, restauri e riqualificazioni di ambienti naturali e seminaturali vanno attuati prioritariamente attraverso interventi mirati alla ricostituzione spontanea della vegetazione. Per la messa a dimora di piante dovranno essere impiegate specie vegetali autoctone appartenenti a popolazioni locali oppure specie domestiche da frutto e ornamentali non invasive.

Gli interventi di consolidamento di scarpate e versanti acclivi dovranno essere effettuati tramite tecniche di ingegneria naturalistica.

9. È consentita la raccolta dei prodotti naturali secondo le norme vigenti nella Regione Lazio e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento della Riserva.

10. Le utilizzazioni produttive esistenti nei fondovalle sono mantenute all'esterno di una fascia di rispetto di 10 m dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d'acqua di cui all'art. 1 della L. 431/1985, così come assorbita dal D.Lgs. 42/2204, e nella fascia di 2 m da tutti i corsi d'acqua non stagionali, con esclusione dei canali di irrigazione, allo scopo di favorire lo sviluppo dell'ambiente ripariale o comunque di non comprometterlo; l'eventuale strada di servizio o le capezzagne dovranno svilupparsi al di fuori di tale fascia di rispetto.

Nei fondovalle e nelle aree a rischio di erosione è inoltre incentivata la trasformazione in prato-pascolo delle superfici a seminativo.

11. Nelle aree con presenza di beni di interesse archeologico e storico-monumentale si richiama la disciplina introdotta dal precedente art. 8 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

12. L'Ente di Gestione promuove l'adozione del metodo dell'agricoltura biologica mediante specifiche iniziative volte a fornire informazioni tecniche agli imprenditori agricoli e mediante specifiche attività, per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche.

13. La disciplina generale della zona C è integrata con riferimento alle seguenti sottozone.

### **13.1 Sottozona C1 - Aree a coltivazione estensiva**

Si tratta di aree connotate da una significativa e consolidata presenza di attività agropastorali di tipo prevalentemente estensivo.

Gli indirizzi di tutela consentono il mantenimento e la valorizzazione delle utilizzazioni produttive agricole.

Nella sottozona C1:

- sono consentite le coltivazioni di tipo estensivo secondo le rotazioni tipiche dell'Agro Romano, nonché le nuove coltivazioni orticole e frutticole, previo studio d'inserimento ambientale e paesaggistico e previo rispetto della normativa vigente in materia di Organismi Geneticamente Modificati; per quanto non specificatamente previsto da tali norme si deve far riferimento al Codice di Buona Pratica Agricola approvato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole 19 aprile 1999;
- è consentito il pascolo nel limite di carico di 2 Unità Bovine Adulte (U.B.A.) per ettaro. Non sono consentiti nuovi allevamenti a stabulazione fissa con dimensione superiore a 100 U.B.A., comunque vincolati al carico di bestiame di 2 U.B.A./ha di superficie agricola utilizzata;
- sono consentite le colture protette con impianti non fissi per un'estensione non superiore al 10% della superficie aziendale;
- devono essere tutelate le visuali e i quadri panoramici;
- l'esercizio dell'attività agricola deve avvenire nel rispetto dell'equilibrio idrogeologico dei suoli e pertanto i movimenti di terra finalizzati alla conduzione agricola dovranno essere preceduti da indagini di natura idrogeologica, garantendo costantemente la stabilità dei luoghi; a questo riguardo dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare l'innescio di fenomeni erosivi e di smottamento. In tale senso è fatto divieto di condurre a seminativo le pendici acclivi con pendenza media superiore al 35%, di modificare il rapporto esistente tra le superfici arborate e quelle a prato-pascolo, a vantaggio del seminativo.

Nel Regolamento della Riserva, l'Ente di Gestione emana i criteri e le prescrizioni degli interventi di riqualificazione riguardanti le tipologie di recinzione, le tipologie e i materiali dei depositi attrezzi e del ricovero per gli animali, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario a garantire l'idoneo inserimento nell'ambiente dell'area naturale protetta.

I proprietari e i conduttori delle attività suddette sono tenuti, entro un anno dall'emanazione delle prescrizioni, ad adeguare le strutture esistenti alle prescrizioni sopra indicate.

### **13.2 Sottozona C2 - Aree agricole urbane e periurbane**

Si tratta di aree connotate da una significativa presenza di attività agricole di tipo intensivo.

Appartengono alla sottozona C2 le aree caratterizzate dalla presenza di orti urbani, vivai e le aree agricole a carattere urbano e periurbano connotate da coltivazioni di tipo orto-frutticolo a servizio delle comunità locali.

Gli indirizzi di tutela devono consentire il mantenimento ovvero la promozione delle forme tradizionali di utilizzazione produttiva agricola.

In tale sottozona la produzione agricola deve essere compatibile con la tutela della vegetazione naturale esistente.

Costituiscono obiettivi specifici di gestione della sottozona C2:

- mantenere i complessi attualmente coltivati nel loro significato di documento testimoniale dell'agricoltura urbana e periurbana, minimizzando i rischi per l'ambiente;
- promuovere la produzione in vivaio di ecotipi locali.

La realizzazione di nuovi vivai dovrà essere sottoposta a preventiva verifica di fattibilità tecnica e di uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.).

Per riqualificare gli orti urbani esistenti dal punto di vista paesaggistico, nel Regolamento della Riserva l'Ente di Gestione emana i criteri e le prescrizioni degli interventi riguardanti le tipologie di recinzione, le tipologie e i materiali dei depositi attrezzi e del ricovero per gli animali, nonché ogni altro elemento necessario a garantire l'idoneo inserimento nell'ambiente dell'area naturale protetta.

### **13.3 Sottozona C3 - Aree di riqualificazione del patrimonio storico-monumentale ed estetico-tradizionale**

Tale sottozona è caratterizzata dalla presenza di manufatti esistenti che rivestono particolare valore storico-monumentale ed estetico-tradizionale.

Tra questi è compreso il complesso di Villa York, sottoposto alle disposizioni di tutela contenute nel D.M. 12 maggio 1962. Tale vincolo di tutela monumentale è stato successivamente esteso a comprendere anche il giardino con ninfeo nel D.M. 23 maggio 1989 e, infine, i casali di pertinenza nel D.M. 19 maggio 1990 (D.Lgs. 42/2004).

L'obiettivo è di garantire la tutela degli edifici nella loro integrità e conservare lo stretto rapporto che intercorre tra edificio e paesaggio circostante.

Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo. Possono essere eseguiti il ripristino di parti alterate e l'eliminazione delle superfetazioni, secondo le consuetudini e la buona pratica del restauro.

Si prescrive la conservazione di ogni parte degli edifici che costituiscano testimonianza storica, oltre alla inscindibilità tra unità formale e strutturale degli stessi. Deve essere perseguita la valorizzazione dei caratteri architettonici e assicurata la conservazione degli elementi decorativi.

I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, delle cose mobili od immobili, hanno l'obbligo di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione.

Per i rapporti con le competenti Soprintendenze si rimanda agli artt. 6 e 8 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Le schermature verdi nelle aree circostanti i manufatti devono essere realizzate secondo le specie arboree elencate nel Titolo V Capo I delle norme del Piano

Territoriale Paesistico vigente o comunque secondo quanto riportato nel Regolamento della Riserva.

Le sistemazioni verdi dovranno essere coerenti con il principio di contrastare la diffusione di specie esotiche e affermare invece i valori naturalistici e storici della Riserva.

Per la messa a dimora di piante dovranno essere impiegate specie autoctone appartenenti a popolazioni locali oppure specie domestiche da frutto e ornamentali non invasive.

I manufatti esistenti non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione o integrità.

Relativamente al complesso di Villa York, i terreni e i manufatti esistenti non possono essere alterati nella loro consistenza, nei loro tradizionali rapporti ambientali e spaziali di valore naturalistico, storico, paesistico e agronomico, nel rispetto e mantenimento dei valori formali e compositivi unitari dell'insieme. Gli spazi liberi di terreno dovranno essere mantenuti a verde provvedendo, mediante periodiche opere di manutenzione, alla conservazione dei soprassuoli. I casali di pertinenza devono essere conservati nella loro consistenza plano-volumetrica e tipologica; inoltre, dovranno mantenere la loro destinazione a costruzione a servizio del fondo. A tal fine, è prescritta l'adozione di tecniche tradizionali e di materiali tipici della tradizione locale.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si rinvia alle norme di tutela del Piano Territoriale Paesistico e alle disposizioni regionali.

Nel caso di normativa non coerente, si applica quella più restrittiva.

#### **13.4 Sottozona C4 - Aree agricole dei margini**

Le sottozone C4 sono caratterizzate da quelle porzioni di territorio agricolo adiacente al tessuto urbano che ben si prestano a formare schermature arboree di margine, con essenze autoctone, a carattere ornamentale.

Gli indirizzi di tutela sono volti alla salvaguardia e alla valorizzazione paesaggistica, attraverso la mitigazione dell'impatto delle attività antropiche sugli ecosistemi presenti e sul paesaggio.

Nelle aree di margine è fatto obbligo di osservare la seguente disciplina di tutela:

- lungo i perimetri esterni di tali aree, nei tratti adiacenti a zone edificate, la messa a dimora deve essere effettuata con una distribuzione delle essenze autoctone avente la forma a filare, al fine di delineare il carattere di margine e di definire compiutamente l'unità di paesaggio;
- negli spazi interni è consentita la conservazione della conduzione agricola del suolo, in subordine alla quale o in caso di cessazione si può procedere all'alberatura con essenze autoctone dell'area medesima. La disposizione delle alberature deve rispondere al preciso scopo di valorizzare i caratteri morfologici fondamentali dei siti, con una distribuzione rada e non geometrica delle essenze scelte tra varie grandezze e disposte anche in gruppi isolati, conservando ampie porzioni a prato.

#### **13.5 Sottozona C5 - Aree di crinale e di margine**

Nella Riserva Naturale della Valle dei Casali non è stata individuata la sottozona C5.

#### **13.6 Sottozona C6 - Zone agricole di riqualificazione ambientale**

Nella Riserva Naturale della Valle dei Casali non è stata individuata la sottozona C6.

### **13.7 Sottozona C7 - Aree di ricomposizione del paesaggio agrario**

Si tratta di aree agricole caratterizzate da coltivazioni di interesse paesaggistico, ovvero dove l'uso del suolo e gli interventi umani hanno determinato il formarsi di un ambiente o la presenza di strutture particolarmente significative per la lettura del paesaggio tipico dell'Agro Romano e della cultura e tradizioni ad esso collegate.

L'interesse prevalente è quello della conservazione del paesaggio agrario di interesse storico-tradizionale, attraverso il ripristino e la manutenzione delle forme e tecniche di conduzione agricola tradizionale.

È favorita la riconversione delle aree agricole con colture a seminativo in fase di abbandono a forme di colture legnose specializzate, con particolare riferimento agli uliveti.

Il cambiamento delle colture legnose ad uliveti, vigneti o frutteti è consentito solo con colture simili o con sostituzione e alternanza delle specie citate, in osservanza alla normativa vigente.

L'esercizio dell'attività agricola deve avvenire nel rispetto dell'equilibrio idrogeologico dei suoli, garantendo la stabilità; a questo riguardo, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi e di smottamento.

Devono essere tutelate, altresì, le visuali e i quadri panoramici.

È fatto divieto dell'abbattimento o manomissione di tutti quegli elementi naturali o antropici (alberi, filari di alberi, siepi, argini, recinzioni, ecc.) che contribuiscono al disegno e all'immagine complessiva come elementi caratterizzanti.

È vietata la manomissione di tutti quegli elementi e manufatti propri dell'ambiente rurale o ad esso collegati, che rappresentino beni culturali tipici o che abbiano caratteri architettonici o tipologici meritevoli di conservazione. Per tali manufatti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

In tale sottozona sono comunque escluse tutte le attività di modifica del suolo, della vegetazione, salvo quelle necessarie per il mantenimento o miglioramento delle colture.

### **Articolo 32 - Zona D: Promozione economica e sociale**

1. La zona D comprende quelle parti di territorio più estesamente modificate da processi di antropizzazione e sulle quali si registra la permanenza o la vocazione ad ospitare attività di rilevante interesse economico per le comunità locali.

Si tratta di aree, dove, in armonia con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e in conformità con i criteri fissati dall'Ente di Gestione, prevalgono attività di fruizione, di promozione agricola e servizi turistici della Riserva.

1bis. È consentita la realizzazione di punti informativi pubblici, di ristoro e di vendita dei prodotti agricoli in prossimità degli accessi alla Riserva e lungo la viabilità principale, preferibilmente in associazione a strutture legittimamente esistenti, come previsto dalla sottozona di appartenenza e dal Regolamento del Parco.

Per tali interventi è richiesto comunque uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.), così come specificato nelle Norme Tecniche di Attuazione, da presentare all'Ente di Gestione.

2. L'azione di Piano è volta alla promozione della fruizione pubblica e dell'identità culturale delle comunità locali e allo sviluppo di attività economiche sostenibili.

3. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, solo nell'ambito della volumetria legittimamente esistente, a condizione che gli stessi non superino quelli demoliti in volumetria e sagoma.

Sono altresì consentiti ampliamenti del patrimonio edilizio esistente, nei limiti previsti nelle relative sottozone, e per quanto in seguito disciplinato dall'art. 143 del D.Lgs. 42/2004.

4. Gli interventi di demolizione e ricostruzione e di ampliamento del patrimonio edilizio esistente, ove previsti, devono in ogni caso essere corredati da uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.).

5. Sono consentite le attività di indagine archeologica e gli interventi di valorizzazione ed eventuale fruizione dei siti ad interesse storico-archeologico, anche secondo quanto disciplinato dall'art. 8 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

6. Per motivate esigenze legate all'attività artigianale o imprenditoriale, nella zona D è consentita la realizzazione di parcheggi a raso con un numero massimo di posti auto non superiore a 20, previa valutazione di compatibilità paesistica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tali opere dovranno essere realizzate in materiali che consentano l'impermeabilità e con le soluzioni tecniche idonee per evitare lo sversamento di olii nel terreno.

Le schermature verdi circostanti il parcheggio devono essere realizzate utilizzando le specie autoctone appartenenti a popolazioni locali oppure specie domestiche da frutto e ornamentali non invasive, secondo le prescrizioni dell'Ente di Gestione.

7. Nella zona D sono consentiti interventi e attività nei limiti previsti in ciascuna sottozona e nelle tavole di Piano.

8. La realizzazione di tali interventi è subordinata al rilascio del preventivo nulla osta da parte dell'Ente di Gestione, secondo quanto previsto dall'art. 26 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

9. L'Ente di Gestione promuove l'adozione del metodo dell'agricoltura biologica, sia con specifiche iniziative volte a fornire informazioni tecniche agli imprenditori agricoli, sia con specifiche attività per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche.

10. La disciplina speciale della zona D è articolata con riferimento alle seguenti sottozone.

#### **10.1 Sottozona D1 - Aree attrezzate per il tempo libero**

La sottozona D1 comprende le aree attualmente adibite o da adibire allo sviluppo di servizi e attività compatibili con l'ambiente e con le finalità dell'area naturale protetta dove mantenere, riqualificare o realizzare le relative attrezzature per il tempo libero.

A tal fine possono essere realizzati interventi destinati alla pubblica fruizione, senza incremento di cubatura, oltre che alla sistemazione di spazi dedicati ad aree per il tempo libero, quali per esempio percorsi ginnici, giardini, parco-giochi per bambini, impianti sportivi scoperti.

Saranno ammesse opere di sistemazione e livellamento del terreno, che dovrà essere poi risagomato e reinerbito; potranno essere messe a dimora le alberature necessarie a garantire l'ombreggiamento delle aree sosta, con l'utilizzo di specie autoctone appartenenti a popolazioni locali oppure di specie domestiche da frutto e ornamentali non invasive, secondo le prescrizioni dell'Ente di Gestione.

Le attrezzature devono essere realizzate con materiali antinfortunistici ed eco-compatibili.

È altresì consentita l'installazione di tabelloni, bacheche informative e giochi finalizzati all'educazione ambientale.

Le aree potranno essere recintate con staccionate in legno e segnalate con cartelli.

Gli arredi e le strutture permanenti in legno devono essere realizzati con legname proveniente da foreste gestite secondo standard sostenibili, ovvero deve essere materiale munito di certificazione F.S.C. (Forestry Stewardship Council) oppure P.E.F.C. (Pan European Forest Certification).

Gli interventi, oltre alla stretta osservanza della normativa specifica per l'abbattimento delle barriere architettoniche, devono favorire, con soluzioni avanzate, la massima fruibilità da parte dei diversamente abili e prevedere, se vi sono le condizioni, percorsi appositamente a loro dedicati.

Tutti gli interventi devono essere realizzati in modo da limitare l'impatto visivo e paesaggistico.

### **10.2 Sottozona D2 - Adeguamento della viabilità carrabile e pedonale/ciclabile attrezzata esistente**

La sottozona D2 comprende i percorsi carrabili e quelli pedonali/ciclabili esistenti.

In tale sottozona sono consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento dei tracciati viari e dei percorsi pedonali e/o ciclabili esistenti, in relazione alle diverse caratteristiche paesaggistiche e colturali dell'area in oggetto.

Deve essere prevista la realizzazione sia di interventi compensativi di ripristino e recupero ambientale, sia di opere volte a mitigare l'impatto ambientale anche mediante l'uso di materiali eco-compatibili.

Per gli interventi si richiama la normativa prevista dall'art. 9 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

All'inizio dei tracciati o dove necessario devono essere apposte tabelle con le indicazioni e informazioni sulla percorribilità dei tracciati, la loro lunghezza o le modalità di accesso previste.

Tali opere devono comunque garantire la tutela dei valori naturalistici ed essere realizzate adottando tutte le misure atte a ridurre gli impatti ambientali, luminosi, visivi e acustici in fase di intervento.

Gli adeguamenti relativi alla viabilità ciclabile devono essere volti, oltre che al rispetto delle disposizioni relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, anche ad incentivare la fruizione della Riserva da parte dei diversamente abili.

Nei tratti di strada a traffico libero o regolamentato potranno essere eseguiti lavori di sistemazione del fondo, con l'utilizzo di pavimentazioni in terra stabilizzata o leganti di colore naturale e con esclusione di sostanze bituminose, mentre sarà consentito il ripristino e la manutenzione delle pavimentazioni esistenti.

Tutta la rete della viabilità interna, le strade alzaie e i sentieri esistenti potranno essere utilizzati per la visita della Riserva e per realizzare circuiti escursionistici pedonali e percorsi segnalati o attrezzati, in modo da garantire la continuità di fruizione nell'area naturale protetta.

Potranno essere realizzate le opere necessarie alla percorribilità dei sentieri, quali ripulitura da rami e vegetazione, tabellazione, segnalazione con vernici, ripristino o sistemazione del fondo con metodi e materiali naturali per il superamento di pendenze, buche, fossi, piccoli attraversamenti in legno per corsi d'acqua e, nel caso di tracciati destinati a percorsi ciclabili o a sentieri per disabili, potranno essere realizzate pavimentazioni in leganti e terra stabilizzata ottenuta mescolando ai componenti ordinari un quantitativo di terreno naturale locale sufficiente ad assicurare una colorazione bruno chiaro, adatta all'ambiente.



Si fa divieto di realizzare nuovi tracciati, ad eccezione di comprovati motivi di pubblica sicurezza e/o incolumità.

Non potranno essere apportate modifiche ai tracciati esistenti, alle larghezze, sezioni e profili, né tagli di vegetazione oltre quelli indispensabili alla ripulitura e ripristino del tracciato originario.

L'affluenza e la percorribilità dei tracciati viari relativi ai percorsi di crinale, di impluvio e di fondovalle, caratterizzanti attraversamenti di grande valore naturalistico e paesaggistico, sono regolamentate dall'Ente di Gestione previ accordi con il Municipio competente e con gli uffici preposti del Comune di Roma.

L'Ente di Gestione può attivare forme di regolamentazione della viabilità carrabile e potrà rilasciare apposite autorizzazioni in deroga alle eventuali restrizioni.

### **10.3 Sottozona D3 - Nuova viabilità carrabile e/o suoi ampliamenti**

In tale sottozona è consentita la realizzazione di nuovi tracciati viari.

Nel contesto specifico si tratta dell'area relativa all'infrastruttura ambientale di Via Isacco Newton, nel settore meridionale della Riserva e dell'area interessata dalle previsioni di nuova viabilità di collegamento tra Via Portuense e il quartiere Monte delle Capre, come indicato nel Programma di Recupero Urbano approvato dal Comune di Roma, ai sensi della Del. C.C. del 10 gennaio 2001, n. 14, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione urbanistica, così come definiti dall'art. 3 comma 1/f del D.P.R. 380/2001.

Tali opere devono garantire la tutela dei valori naturalistici ed essere realizzate adottando tutte le misure atte a ridurre gli impatti ambientali, luminosi, visivi e acustici sia in fase di realizzazione che di esercizio.

Il progetto dell'opera potrà prevedere misure opportune per minimizzare le interruzioni di continuità ecologica.

Per ulteriori raccomandazioni si rimanda all'art. 10 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Tali opere sono soggette ad autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione ed è comunque richiesto uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.), oltre all'applicazione della normativa di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.).

### **10.4 Sottozona D4 - Ricomposizione architettonica ed ambientale in aree di interesse panoramico e/o paesaggistico**

La sottozona D4 comprende le aree con valenza paesaggistica e gli insediamenti già realizzati a destinazione residenziale, produttiva e di servizio.

Obiettivi principali della presente sottozona sono la riqualificazione architettonica dei fabbricati e paesaggistica delle relative aree di pertinenza.

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed interventi di demolizione e ricostruzione di edifici a condizione che gli stessi non superino in volumetria e sagoma quelli demoliti.

In tale sottozona sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia solo nell'ambito della volumetria legittimamente esistente, ai sensi della normativa vigente, ad esclusione di quelli che prevedono ampliamenti del patrimonio edilizio esistente.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione, ove previsti, devono in ogni caso essere corredati da uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.).

Deve essere prevista la realizzazione sia di interventi compensativi di ripristino e recupero ambientale, sia di opere volte a mitigare l'impatto ambientale anche mediante l'uso di materiali eco-compatibili.

Sono esclusi dagli interventi di ristrutturazione edilizia e/o di demolizione e ricostruzione i manufatti di interesse storico-monumentale indicati nell'art. 25 Titolo II del P.T.P. 15/10 vigente e quelli ricadenti nelle aree di paesaggio "Ville, parchi e giardini storici" del P.T.P.R. adottato.

Per l'area posta tra Via Pelago e Via Portuense relativa all'intervento previsto dal Programma di Recupero Urbano "Corviale", ai sensi dell'art. 11 della L. 493/1993, sono consentiti gli interventi di ristrutturazione urbanistica come definiti dall'art. 3 comma 1 lettera f) del D.P.R. 380/2001.

#### **10.5 Sottozona D5 - Attrezzature e servizi per la valorizzazione del patrimonio storico-archeologico**

Nella Riserva Naturale della Valle dei Casali non è stata individuata la sottozona D5.

#### **10.6 Sottozona D6 - Valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio esistente e attrezzature per la fruizione dell'area protetta**

La sottozona D6 comprende strutture con destinazione e funzione diversificata per la fruizione dell'area naturale protetta.

I fabbricati esistenti possono essere destinati ad accogliere per esempio fattorie educative, agriturismo, turismo rurale ed ambientale.

Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed interventi di demolizione e ricostruzione di edifici solo nell'ambito della volumetria legittimamente esistente, a condizione che gli stessi non superino quelli demoliti in volumetria e sagoma. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono essere preceduti da uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.), ai sensi dell'art. 23 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Sono altresì ammessi interventi finalizzati al mantenimento e al miglioramento della produzione agricola, allo svolgimento delle attività connesse (conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del fondo), complementari e compatibili (agriturismo, turismo rurale, ricreazione e tempo libero, educazione ambientale, tutela e valorizzazione di beni di interesse culturale e ambientale, *pet therapy*), con una cubatura massima ammissibile pari al 20% di quella legittimamente esistente, con l'esclusione degli edifici ad uso residenziale per i quali sono consentiti gli interventi previsti all'art. 32 comma 10.4, utilizzabile una sola volta, con la sola deroga prevista dall'applicazione del P.U.A., come definito con le procedure di cui alla L.R. 38/1999 e alla L.R. 24/1998.

Nel caso di tettoie mobili o fisse destinate alla attività agricola, il limite massimo di superficie è di 20 metri quadri per ogni 10.000 metri quadri di terreno e di 7 metri di altezza.

Sono consentiti interventi per la realizzazione di posti auto pertinenziali interrati, previo studio geologico e idrogeologico, tenuto conto del grado di vulnerabilità dei luoghi. Nelle aree sovrastanti dovranno essere effettuati interventi di sistemazione a verde. La tutela del soprassuolo dovrà essere garantita proteggendo le visuali e il panorama individuato come meritevole di salvaguardia e prevedendo interventi compensativi di ripristino e recupero ambientale. La previsione di dette opere non esime dall'acquisizione di tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e previa autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione, oltre che presentazione di uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.).

I nuovi impianti vivaistici sono ammessi previa autorizzazione dell'Ente di Gestione, purché una superficie non inferiore ad 1/4 di quella totale del vivaio sia destinata alla produzione di piante a ecotipo locale. Il relativo progetto dovrà specificare le fonti di approvvigionamento del materiale vegetale, dei substrati, sistemi e metodi per la prevenzione della diffusione di fitopatologie, metodi di coltivazione adottati, adozione di idonee certificazioni fitosanitarie, eventuali interventi di mitigazione degli impatti.

Le attività artigianali e di servizi già esistenti sono incentivate con la possibilità di effettuare interventi, con aumento del 20% della cubatura legittimamente esistente, utilizzabile una sola volta.

Le visuali dovranno comunque essere salvaguardate.

Per tutti gli interventi di ampliamento, occorre presentare all'Ente di Gestione uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.), contestualmente alla prevista realizzazione di interventi compensativi di ripristino e recupero ambientale, oltre ad opere volte a mitigare l'impatto ambientale, anche mediante l'uso di materiali eco-compatibili. Per le aree circostanti dovrà essere prevista una schermatura arborea, utilizzando le specie autoctone appartenenti a popolazioni locali oppure le specie domestiche da frutto e ornamentali non invasive, secondo le prescrizioni dell'Ente di Gestione.

A tal proposito sono, altresì, auspicabili, oltre che consentite, le variazioni di destinazione d'uso finalizzate al miglioramento della fruizione della Riserva e allo sviluppo economico e sociale dell'area naturale protetta.

Sono consentiti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilità interna.

L'Ente di Gestione promuove l'adozione delle tecniche dell'architettura bioclimatica e l'uso di materiali ecologici con iniziative di informazione tecnica, volte anche a diffondere l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

### **10.7 Sottozona D7 - Attrezzature e servizi ricreativi e sportivi**

La sottozona D7 comprende le aree attualmente adibite o da adibire allo sviluppo di strutture e servizi, compatibili con l'ambiente, volte all'esercizio di attività sportive e ricreative.

A tal fine possono essere realizzate nuove costruzioni per una superficie massima di 1/40 della superficie complessiva e per un'altezza massima alla gronda di 3,5 m per spazi a servizio dell'attività sportiva e per esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore a mq. 150. In casi particolari (palestre e campi sportivi coperti) l'altezza alla gronda è di 5 m. Le visuali vanno comunque salvaguardate.

Sono altresì consentiti e incentivati interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti, fino alla ristrutturazione e alla demolizione con ricostruzione, solo nell'ambito della volumetria legittimamente esistente, e a condizione che gli stessi non superino quelli demoliti in volumetria e sagoma.

Per le nuove edificazioni e per le demolizioni e ricostruzioni è richiesto comunque uno Studio di Inserimento Paesistico (S.I.P.) da presentare all'Ente di Gestione, contestualmente alla prevista realizzazione di interventi compensativi di ripristino e recupero ambientale, oltre ad opere volte a mitigare l'impatto ambientale, anche mediante l'uso di materiali eco-compatibili.

Il perimetro di tali strutture può essere provvisto di una schermatura arborea in conformità alle prescrizioni dell'Ente di Gestione, secondo quanto riportato nel Regolamento della Riserva.

### **10.8 Sottozona D8 - Nuove attrezzature e servizi per la fruizione dell'area protetta**

La sottozona D8 comprende le aree da adibire allo sviluppo di strutture pubbliche e servizi pubblici.

Gli interventi sono volti alla tutela e alla valorizzazione delle componenti paesistiche e al miglioramento della fruibilità della Riserva, ottimizzando l'accesso da Via Bravetta, nei pressi del Buon Pastore, nonché la realizzazione di una "porta d'accesso" alla Riserva.

Tali interventi sono specificamente rappresentati nella cartografia di Piano e nella Scheda Progetto V/01.